



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 12 – 2011/2012

La Commissione Giudicante Federale, riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma - il giorno 25 gennaio 2012 ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Gianni Boscolo, quale Presidente all'epoca dei fatti della Società Junior Rugby Venezia ASD, per la violazione degli artt. 19 comma 1, e la violazione dell'art. 40, comma 5, lett. b) del Regolamento Organico, nonché dell'art. punto 2.4, lett. A comma B) (pag. 32) della Circolare Informativa 2010/2011; del Sig. Andrea Ceccato, in proprio ed in qualità di Presidente pro-tempore della Società Junior Rugby Venezia ASD, per la violazione degli artt. 19 comma 1, e la violazione dell'art. 40, comma 5, lett. b) del R.O., nonché dell'art. punto 2.4, lett. A comma B) (pag. 32) della Circolare Informativa 2010/2011; e della Società Junior Rugby Venezia ASD, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in ordine all'illecito di cui sopra

omissis

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento la Commissione Giudicante Federale irroga le seguenti sanzioni:

- per Gianni Boscolo la sanzione dell'interdizione per mesi due a far data dalla pubblicazione della presente decisione;
- per la società Junior Rugby Venezia ASD la sanzione della sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento);

Proscioglie da ogni imputazione il Sig. Andrea Ceccato.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
F.to Avv. Gianfranco Tobia

PUBBLICATA IN DATA 26 GENNAIO 2012